



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1387 del 2017, proposto da:
Salvatore Sapuppo, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Giorgianni, con
domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via Vincenzo Giuffrida, n. 23;

contro

Comune di Zafferana Etnea, in persona del Sindaco *pro tempore*, non costituito in
giudizio;

nei confronti

Ignazio Giovanni Coco, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Falcone, con
domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via Giacomo Leopardi, n. 126;
Rosaria Barbagallo, Graziella Torrisi, Chiara Guglielmino, Vera Leonardi,
Vincenzo Tropea, Carmelo Torrisi e Mario Bonaiuto, tutti rappresentati e difesi
dall'avvocato Agatino Giuseppe Lanzafame, con domicilio eletto presso lo studio
dell'avvocato Agatino Lanzafame in Catania, via Tommaso Fazello, n. 35;

Mario Giuseppe Bonaiuto, Sergio Antonio Luciano Alampo, Di Bella Angela Maria, Nicotra Alfio e Privitera Giuseppe, tutti non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- della deliberazione del Consiglio Comunale di Zafferana Etnea n. 14 del 25 luglio 2017, con la quale il Consiglio Comunale ha revocato il sig. Sapuppo Salvatore dal ruolo di presidente del consiglio comunale;
- della deliberazione del Consiglio Comunale di Zafferana Etnea n. 15 del 25 luglio 2017, con la quale il Consiglio Comunale ha eletto il sig. Ignazio Giovanni Coco nuovo Presidente del Consiglio Comunale;
- dell'istanza di revoca del Presidente del Consiglio Comunale introitata al protocollo del Comune di Zafferana Etnea in data 28 giugno 2017 con il n. 10954;
- ove occorra e nei limiti dell'interesse, del Regolamento Comunale di Zafferana Etnea sul funzionamento del Consiglio Comunale adottato con delibera di C.C. n. 11 del 29 marzo 2005 che, in particolare, all'art. 13 "*destituzione del Presidente*" dispone che in caso di grave negligenza nei compiti assegnategli, violazione di doveri di ufficio, o nel caso di ripetute violazioni, debitamente documentate, dei poteri e prerogative dell'articolo precedente, il Presidente del Consiglio può essere destituito con il voto, a scrutinio segreto, della maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati;
- della proposta di deliberazione del consiglio comunale di Zafferana Etnea con oggetto "*mozione di sfiducia al presidente del consiglio comunale*";
- della proposta di deliberazione del Consiglio Comunale di Zafferana Etnea con oggetto "*elezione del presidente del consiglio comunale*";
- di ogni ulteriore atto presupposto, antecedente e/o consequenziale, di natura istruttoria, anche non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ignazio Giovanni Coco e di Rosaria Barbagallo, Graziella Torrisi, Chiara Guglielmino, Vera Leonardi, Vincenzo Tropea, Carmelo Torrisi e Mario Bonaiuto;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2018 la dott.ssa Eleonora Monica e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il presente gravame, il ricorrente – già Presidente del Consiglio Comunale di Zafferana Etnea – impugna gli atti in epigrafe, di “*revoca*” da tale carica e successiva elezione del controinteressato Ignazio Giovanni Coco quale nuovo Presidente, assumendone l’illegittimità, sostanzialmente, per:

- 1) violazione dell’art. 11 *bis* della l.r. n. 35/1997 (come introdotto dall’art. 10, comma 1, della l.r. n. 6/2011), in relazione alla mancanza di un’espressa previsione statutaria che, regolandone i modi e i tempi di attuazione, consentisse tale revoca;
- 2) difetto di motivazione, in ragione dell’essere l’atto impugnato fondato su ragioni squisitamente politiche, “*fondate sull’errato presupposto che la asserita mancanza dell’opposizione politica in consiglio comunale potesse spogliare delle caratteristiche tipiche del munus, il ruolo del presidente del consiglio*”, e non già su gravi e comprovati inadempimenti.

Si costituivano in giudizio il controinteressato eletto nuovo Presidente del Consiglio Comunale del Comune resistente nonché alcuni Consiglieri Comunali dello stesso organo consiliare, eccependo l’introduzione dell’istituto della revoca proprio ad opera del citato art. 10, comma 1, della l.r. n. 6/2011.

La Sezione, con ordinanza n. 615/2017, accoglieva l’istanza cautelare, evidenziando, tra l’altro, che “*la revoca del Presidente del Consiglio comunale non possa*

essere motivata sulla base di una valutazione fiduciaria di tipo strettamente politico ma possa essere giustificata solo dal cattivo esercizio della funzione e, dunque, dal riferimento a comportamenti che, costituendo violazione degli obblighi di neutralità ed imparzialità inerenti all'ufficio, siano idonei a far venir meno il rapporto fiduciario alla base dell'originaria elezione".

All'udienza pubblica dell'8 febbraio 2018 il legale del Comune chiedeva che venisse dichiarata la cessata materia del contendere in relazione al successivo scioglimento del Consiglio comunale. Il legale di parte ricorrente si opponeva, controdeducendo la persistenza del proprio interesse all'accoglimento del ricorso. La causa veniva, quindi, trattenuta in decisione.

Deve essere, preliminarmente, disattesa la domanda di dichiarazione di cessata materia del contendere avanzata dal Comune, rilevando il Collegio come il dedotto scioglimento dell'organo comunale - a fronte della specifica dichiarazione di interesse resa in udienza da parte ricorrente - non valga a soddisfare pienamente la pretesa di costui all'annullamento dell'impugnato provvedimento di destituzione, attesa la persistente utilità di una pronuncia di merito anche ai sensi dell'art. 34, comma 3, cod. proc. amm..

Ciò premesso, il ricorso è fondato.

E', innanzi tutto, meritevole di accoglimento il motivo di ricorso con cui parte ricorrente lamenta la violazione dell'art. 11 *bis* della l.r. n. 35/1997, come introdotto dall'art. 10, comma 1, della l.r. n. 6/2011, secondo cui il Presidente del Consiglio comunale può essere revocato solamente secondo le modalità previste nei rispettivi statuti, osservando il Collegio come solamente lo statuto comunale possa legittimamente attribuire al Consiglio comunale un siffatto potere del tutto sconosciuto alla normativa di rango primario.

Infatti, come condivisibilmente affermato dalla costante giurisprudenza, anche di questo T.A.R., *“l'istituto della revoca del presidente del consiglio comunale può essere legittimamente disciplinato solo dallo «statuto» dell'ente locale e solo in tale ambito eventuali*

norme regolamentari possono determinare, esclusivamente, le procedure relative all'applicazione dell'istituto" (in tal senso, *ex multis*, questa Sezione interna n. 1653/2015, che a sua volta richiama C.G.A.R.S. n. 1175/2007).

Ne consegue, pertanto, l'illegittimità dell'impugnata delibera, volta ad eludere le disposizioni di legge poste a tutela della figura del Presidente del Consiglio comunale, allo scopo di pervenire (comunque) alla sua revoca, pur a fronte di relative disposizioni statutarie che non ne consentano la deliberazione.

Né assume rilievo, in senso contrario, quanto eccepito dai controinteressati in relazione al comma 2 dell'art. 10 della l.r. n. 6/2011, osservando il Collegio come l'obbligo di adeguamento degli statuti comunali ivi stabilito non valga a far ritenere che la previsione del citato comma 1 di tale art. 10 possa applicarsi automaticamente (in tal senso, questa Sezione interna, n. 1326/2015).

Deve, poi, essere condivisa anche la censura fondata sulla dedotta mancanza di una legittima motivazione a sostegno dell'adozione dell'atto di revoca, non rinvenendosi nell'impugnato provvedimento nonché nella presupposta mozione alcun riferimento a comportamenti del ricorrente, che, costituendo violazione degli obblighi di neutralità ed imparzialità inerenti all'ufficio di Presidente del Consiglio Comunale, possano apparire idonei a compromettere il corretto funzionamento di tale organo comunale, facendo, per l'effetto, venir meno il rapporto fiduciario alla base dell'originaria sua elezione.

Infatti, come condivisibilmente affermato dalla costante giurisprudenza amministrativa, la revoca del Presidente del Consiglio comunale - per quanto non sia scevra da apprezzamenti di natura latamente politica, manifestando il ripensamento di quella scelta ampiamente fiduciaria eseguita in sede di relativa nomina dalle forze politiche rappresentate nell'organo consiliare - esprime, nondimeno, una scelta amministrativa che non è libera nei fini e che deve pertanto rispettare le finalità normative di garantire la continuità e la correttezza del

concreto espletamento della funzione di indirizzo politico-amministrativo dell'ente (Consiglio di Stato, Sezione V, n. 2678/2017), con la conseguenza che essa *“non può essere motivata sulla base di una valutazione fiduciaria di tipo strettamente politico ma, trattandosi di figura posta dall'ordinamento degli enti locali a garanzia del regolare andamento del Consiglio Comunale e della corretta dialettica tra maggioranza e minoranza, può essere giustificata solo dal cattivo esercizio della funzione, in quanto ne sia viziata la neutralità, e motivata perciò con esclusivo riferimento a tale parametro”* (in tal senso, Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 26 novembre 2013, n. 5605, già richiamato in sede cautelare).

Ne discende, quindi, come possano costituire ragioni legittimamente fondanti la revoca del Presidente del Consiglio comunale tutti quei comportamenti, tenuti o meno all'interno dell'organo, idonei a far venir meno il rapporto fiduciario posto a fondamento della relativa nomina, con conseguente illegittimità dell'impugnato provvedimento, non risultando l'atto di revoca nel caso di specie assistito da una motivazione che dia congruamente atto delle circostanze oggettive che hanno dato luogo ad una siffatta rottura.

Alla luce delle considerazioni fin qui svolte, il ricorso deve, pertanto, essere accolto e gli impugnati provvedimenti devono essere, per l'effetto, annullati.

Fermo restando quanto già liquidato in fase cautelare a favore di parte ricorrente, sussistono giusti motivi, valutata la complessiva considerazione delle concrete modalità di svolgimento della vicenda, per compensare integralmente fra le parti le spese della presente fase di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie per l'effetto annullando i provvedimenti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2018 con
l'intervento dei magistrati:

Pancrazio Maria Savasta, Presidente

Francesco Mulieri, Referendario

Eleonora Monica, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Eleonora Monica

IL PRESIDENTE
Pancrazio Maria Savasta

IL SEGRETARIO